

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3595

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTELLI, PALMIERI

Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale,
in materia di rimborso delle spese di giudizio

Presentata il 9 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge introduce nel codice di procedura penale un principio di equità e di giustizia reale e concreta.

I numeri che documentano i troppi casi di errori da parte della magistratura mostrano un Paese in cui molte volte i cittadini sono costretti a subire quella che viene definita « una cattiva giustizia ». Spesso accusati di reati anche gravi, essi subiscono traversie giudiziarie che si ripercuotono pesantemente anche sulle loro condizioni morali, familiari ed economiche.

Milioni di persone detenute ingiustamente, migliaia di vittime di errori giudiziari, centinaia di milioni di euro per risarcire chi, da innocente, ha subito i soprusi di una giustizia letteralmente allo sfascio. I numeri che descrivono lo stato del nostro sistema giudiziario non lasciano

scampo e immortalano uno scenario disastroso a cui è necessario porre rimedio.

Si prenda il caso delle ingiuste detenzioni: cittadini che sono stati portati ingiustamente in carcere e che dopo sono stati assolti o addirittura prosciolti « perché il fatto non costituisce reato ». Nel mese di luglio 2015 è stata superata la soglia di 600 milioni di euro di pagamenti dovuti a risarcimenti per ingiusta detenzione. Dal 1992 al 2014 i cittadini indennizzati per ingiusta privazione della libertà sono stati 23.998. Nei primi sette mesi del 2015, inoltre, le riparazioni effettuate sono state 772, per un totale di 20.891.603 euro. Nei dodici mesi del 2014, invece, erano state accolte 995 domande di risarcimento, per una spesa di 35,2 milioni di euro. Numeri che avevano fatto registrare un incremento dei pagamenti del 41,3 per

cento rispetto al 2013, anno in cui le domande accettate furono 757, per un totale di 24.949.000 euro.

In media lo Stato versa circa 30 milioni di euro all'anno per indennizzi. I numeri a livello distrettuale riferiti ai risarcimenti per ingiusta detenzione collocano al primo posto Catanzaro con 6.260.000 euro andati a 146 persone. Seguono Napoli (143 domande liquidate pari a 4.249.000 euro), Palermo (4.477.000 euro per 66 casi) e Roma (90 procedimenti per 3.201.000 euro).

La legge sulla responsabilità civile dei magistrati è stata approvata la prima volta nel 1988 e modificata solo nel febbraio di quest'anno. I dati ufficiali accertano che dal 1988 al 2014 i magistrati riconosciuti civilmente responsabili dei loro sbagli, con sentenza definitiva, sono stati solo quattro. Secondo l'Associazione nazionale vittime di errori giudiziari, ogni anno sono riconosciute dai tribunali 2.500 ingiuste detenzioni, ma solo un terzo vengono risarcite.

Più in generale, sono moltissimi i casi nel nostro Paese di «ingiusta imputazione»: basti pensare che in Italia si accumulano circa 1,2 milioni di nuovi processi penali all'anno e che un'assoluzione definitiva arriva mediamente in quasi tre casi su quattro.

Ma l'assoluzione non «cancella» le sostanziose (spesso esorbitanti) spese legali che gli innocenti hanno dovuto sostenere per potersi difendere. Certo è che dopo aver dovuto sopportare difficili condizioni morali e familiari a causa di un processo, è alquanto spiacevole dover sostenere anche uno sforzo economico per pagare la parcella del proprio legale.

In altri Paesi del mondo questo non avviene: nel Regno Unito, ad esempio, dove il giudice ha la piena facoltà di decidere che sia lo Stato a pagare le spese per l'avvocato dell'imputato che ha appena dichiarato assolto; oppure negli Stati Uniti d'America, dove il Governo federale contribuisce a rifondere la parcella di chi viene scagionato. Ci sono poi i casi della Germania, della Russia e dell'Ucraina, dove il tribunale penale è competente ai

fini della valutazione della richiesta d'indennizzo dopo aver sentenziato un'assoluzione.

Poi ci sono 28 Paesi, tra cui l'Austria, la Francia, l'Irlanda, la Spagna, la Finlandia, la Danimarca e tanti altri, presso i quali un cittadino, se giudicato innocente, può chiedere un rimborso delle spese legali anche ad altre istituzioni, nella fattispecie al Governo o a un altro tribunale.

Vale la pena rilevare come in molti di questi casi ci si confronta con ordinamenti giudiziari alla cui base esiste una piena responsabilità dell'accusa. Una garanzia di fronte alla quale si ha la certezza che la pubblica accusa abbia agito con estrema e ferrea ragionevolezza, stabilendo con criterio quali siano eventualmente i reati da perseguire o, meglio, quelli per i quali sia ritenuto opportuno arrivare a un processo davanti a una corte.

La presente proposta di legge, seppure collocata all'interno di un ordinamento – quale è quello italiano – che contempla il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, interviene ponendo un principio di equità all'interno del processo penale affinché in caso di palese innocenza del cittadino questo possa essere alleviato dalla totalità delle spese di giudizio da lui sopportate.

L'articolo unico della proposta di legge prevede che, qualora un cittadino sia accusato di un reato e sottoposto a indagine e il giudice accerti che non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o, ancora, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, lo stesso giudice debba condannare la parte soccombente alla completa, come comprovata dalla documentazione, riparazione delle spese di giudizio.

Si tratta di una norma di civiltà giuridica che mette in evidenza che il cittadino deve essere sempre e in ogni caso tutelato quando ne ricorrano i giusti presupposti, ovvero qualora non abbia commesso il fatto o il fatto non costituisca reato o il fatto non sia previsto dalla legge come reato. Tra l'altro, lo stesso articolo 2 della Costituzione, che prevede il noto «principio di solidarietà», troverebbe perfetta attuazione

con il diritto all'indennizzo per chi viene assolto con formula piena.

Tale disposizione potrà altresì essere utile per superare il dibattito su quali norme possano finalmente prevedere la

responsabilità civile dei magistrati, garantendo al cittadino che viene assolto quantomeno una tutela dal punto di vista economico a fronte delle spese legali sostenute.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *2-bis.* Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna lo Stato a rimborsare tutte le spese di giudizio, che sono contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Nel caso di dolo o di colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato che ha esercitato l'azione penale ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

